Regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(dell'11 luglio 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990;
richiamate:
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);
- l'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

d e c r e t a :

Capitolo I
Norme generali

Competenze
a) Dipartimento
(LCC art. 2)

Art. 1 Competente per l'applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).

b) Consiglio di Stato

Art. 2 Rimane di competenza del Consiglio di Stato:
a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;
b) il mantenimento di un'adeguata superficie cacciabile con l'allestimento di misure di pianificazione della caccia;
c) la tutela degli habitat e della fauna.

Collaborazione

Art. 3 Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati:
a) all'allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna;
b) alla definizione delle specie cacciabili;
c) alla tutela delle zone protette.

Pianificazione della caccia
(LCC art. 4)

Art. 4 [1]Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per:
a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici;
b) l'esercizio della caccia.
[2]Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.

Linee direttive

a) Habitat

Art. 5 [1]Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d'intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.

b) Esercizio della caccia

[2]Le linee direttive per l'esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l'ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.

[3]Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

[4]A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire:

a) censimenti regolari della selvaggina,
b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio.

c) Piani di protezione

Art. 6 [1]L'Ufficio della caccia e della pesca collabora all'allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.

[2]Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l'esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.

Bandite di caccia

Istituzione

(LCC art. 23)

Art. 7 [1]Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.

[2]Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

Contenuto

Art. 8 [1]Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.

[2]Per ognuna di esse viene formulato l'obiettivo da raggiungere.

[3]Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.

[4]Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l'habitat, l'agricoltura e la foresta.

c) Proposte

Art. 9 Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall'eventuale scadenza.

d) Sorveglianza

Art. 10 [1]All'Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.

[2]Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).

[3]L'attraversamento delle bandite e delle zone di divieto di caccia da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l'arma scarica e i cani al guinzaglio.

Animali randagi

(LCC art. 27)

Art. 11 I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.

Selvaggina in cattività

a) Autorizzazioni

(LCC art. 25)

Art. 12 [1]La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

[2]Questo decide, sentito il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall'art. 25 LCC e dall'art. 12 del Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali.

[3]Nei casi contemplati esclusivamente dall'art. 25 LCC, l'Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente.

[4]Di regola non viene rilasciata l'autorizzazione:

a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;
b) per la detenzione di animali provenienti dall'ambiente naturale.

b) Modifiche

Art. 13 Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

c) Controllo

Art. 14 Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

d) Animali selvatici che recuperano la libertà

Art. 15 [1]Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio del Veterinario cantonale.

[2]Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

[3]Il proprietario è tenuto a risarcire al Dipartimento il costo delle spese di abbattimento o di un'eventuale partecipazione alla cattura.

Messa in libertà di selvaggina

(LCC art. 26)

Art. 16 [1]La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca.

[2]Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

Capitolo II
Presupposti per l'esercizio della caccia

Patente

Presentazione

(LCC art. 5)

Art. 17 Durante l'esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.

b) Contenuto

Art. 18 [1]Sono parte integrante della patente:

a) Tessera d'identità contenente:
   - le generalità;
   - una fotografia recente;

- la data del superamento dell'esame e/o anno in cui è stata esercitata per l'ultima volta la caccia;
- il bollo datato del Municipio comprovante il rilascio dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta;

b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:
- le generalità;
- il foglio di controllo;
- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;
- la cartolina comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da rinviare da parte del titolare o dalla Cancelleria comunale, all'Ufficio della caccia e della pesca entro 5 giorni;

c) Copia del presente regolamento.

[2]La tessera d'identità dev'essere rinnovata dopo quindici anni.

Rilascio della patente
Autorità competente
(LCC art. 5)

Art. 19 La tessera d'identità, l'autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all'Ufficio della caccia e della pesca.

b) Documenti necessari

Art. 20 [1]Il richiedente per la patente deve presentare:

a) per la tessera d'identità:
- il certificato di abilitazione;
- un documento di legittimazione;
- due fotografie identiche recenti formato passaporto;

b) per l'autorizzazione annuale:
- la tessera d'identità per la caccia;
- la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 14 dell'OCP;
- la prova d'aver pagato la tassa d'affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 60.-- al Dipartimento.[1]

c) Tasse

[2]La tassa è fissata in fr. 50.-- per il rilascio della tessera d'identità e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.

Rimborso della tassa di autorizzazione
(LCC art. 13)

Art. 21 La tassa dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all'Ufficio della caccia e della pesca prima dell'apertura della caccia.

Sostituzione della patente
Autorità
(LCC art. 5)

Art. 22 [1]Per la sostituzione della patente è competente l'Autorità che l'ha rilasciata.

[2]Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.

b) Perdita

Art. 23 [1]In caso di perdita:

a) della tessera d'identità, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;

b) dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'Ufficio della caccia e della pesca.

[2]Egli può esercitare la caccia solo con l'autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d'identità, all'Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta.

Esami di abilitazione

Art. 24 Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:

a) gli esami di abilitazione;
b) lo svolgimento della formazione;
c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;
d) i compiti della Commissione esaminatrice.

Capitolo III
Esercizio della caccia

Specie cacciabili

Art. 25 [1]Le seguenti specie sono cacciabili:

a) caccia alta:
   mammiferi
   cervo (Cervus elaphus)
   capriolo (Capreolus capreolus)
   camoscio (Rupicapra rupicapra)
   cinghiale (Sus scrofa)
   marmotta (Marmota marmota)
   volpe (Vulpes vulpes)
b) caccia bassa:
   mammiferi
   volpe (Vulpes vulpes)
   faina (Martes foina)
   tasso (Meles meles)
   lepre comune (Lepus capensis)
   lepre variabile (Lepus timidus)
   coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
   uccelli
   pernice bianca (Lagopus mutus)
   fagiano di monte (Lyrurus tetrix)
   fagiano comune (Phasianus colchicus)
   beccaccia (Scolopax rusticola)
   piccione domestico inselvatichito
   colombaccio (Columba palumbus)
   tortora dal collare or. (Streptopelia decacto)
   ghiandaia (Garrulus glandarius)
   cornacchia nera (Corvus corone corone)
   cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
   corvo imperiale (Corvus corax)
   germano reale (Anas platyrhynchos)
   cormorano (Phalacrocorax carbo) [2]
c) caccia acquatica:
   alzavola (Anas crecca)
   germano reale (Anas platyrhynchos)
   moriglione (Aythya ferina)
   moretta (Aythya fuligula)

folaga (Fulica atra)

Numero massimo e genere dei capi e periodi

[2]Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Caccia tardo autunnale al cervo

(LCC art. 17)

Art. 26 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia invernale al cinghiale

(LCC art. 17)

Art. 27 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia speciale alla volpe

(LCC art. 17)

Art. 28[3] In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e la caccia invernale al cinghiale.

Controllo della selvaggina

a) Iscrizione

(LCC art. 11)

Art. 29 Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

a) Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.
L'iscrizione va fatta per esteso, in caratteri maiuscoli e con inchiostro indelebile.
In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca;

b) Presentare ai posti di controllo entro 48 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali. [4]

c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, consegnare assieme al capo di selvaggina l'autorizzazione annuale con il foglio di controllo, rinunciando in tal modo ad esercitare la caccia;

d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche l'autorizzazione annuale con il foglio di controllo;

e) Per i capi da autodenunciare:
- caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e caccia invernale al cinghiale:
ai posti di controllo entro 24 ore;
- caccia bassa e caccia acquatica:
segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro.

f) Inviare il foglio di controllo all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

b) Posti di controllo

Art. 30 I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall'Ufficio della caccia e della pesca nell'autorizzazione annuale di caccia.

c) Termine e modalità di controllo

Art. 31[5] [1]I maschi di capriolo catturati il 4 settembre, i maschi di cervo catturati il 15 settembre, nonché i camosci e i caprioli catturati il 17 settembre devono essere portati al controllo entro 24 ore.[6]
[2]Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.
[3]I cervi e i cinghiali abbattuti il giorno 20 settembre devono essere sottoposti al controllo al più tardi entro il 20 settembre. [7]

Messa in commercio e consumo

Art. 32 [1]Ogni capo di cinghiale abbattuto dev'essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.
[2]È vietato il consumo di cormorani.[8]

Mascella della cacciagione

Art. 33 Per ogni capo ucciso di cervo con un'età superiore a 1,5 anni e di capriolo è obbligatoria la consegna della mascella pulita del muscolo entro 30 giorni dalla data d'abbattimento. Chi intende imbalsamare il soggetto deve comunicare immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca le generalità del tassidermista in modo da poter acquisire le misure.

Lepri[9]

Art. 34[10] I bottoni delle lepri comuni, degli esemplari catturati durante il periodo di caccia bassa, devono essere ritornati all'Ufficio della caccia e della pesca unitamente al foglio di controllo, specificando su quest'ultimo il luogo e il Comune di abbattimento.

Cani

a) Uso dei cani

Art. 35 [1]È vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da sangue che possono essere impiegati unicamente per il recupero della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.
[2]È vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa durante i giorni di giovedì 18 ottobre e 22 e 29 novembre; nonché sabato 17 e 24 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo. [11]

b) Bandite e zone protette

Art. 36 Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca).

c) Sorveglianza

Art. 37 [1]Durante tutto l'anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione:
- per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l'esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento;
- per quanto previsto al cpv. 3.

[2]I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
[3]L'Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l'autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.

d) Prova

Art. 38 [1]La prova per i cani da caccia è permessa:

a) dal 22 settembre all'11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
b) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 25 ottobre e 1, 8 e 15 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo, dove la prova è vietata sabato 17 e 24 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.[12]

2Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

3Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

Periodi e giorni di caccia

Art. 39 Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

a) caccia alta:
dal 1° al 20 settembre tutti i giorni ad eccezione della Festa federale (terza domenica di settembre).
b) caccia bassa:
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune. [13]
c) caccia acquatica:
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).
Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Spostamento sul luogo di caccia

Art. 40 1La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell'apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.

2Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.

3Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

Orari di caccia

Art. 41 1Orari di caccia:

a) caccia alta:
- in settembre dalle ore 05.00 alle ore 19.30;

b) caccia bassa:
- in ottobre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- in novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;

c) caccia acquatica:
- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 17.30;

2Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, di inizio e termine caccia, sono posticipati di un'ora.

Numero massimo e genere
dei capi e periodi

Art. 42 1Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:
1. Camoscio:
3 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 maschio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3 settembre,
  oppure dal 4 al 17 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di almeno 2,5 anni;
- 2 femmine non allattanti di almeno 2,5 anni dal 1° al 17 settembre;
- 1 capo di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 1° al 17 settembre.
  Colui che cattura un anzello maschio con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. Cervo:
- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 15 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 1° al 20 settembre;
- e 1 femmina allattante, dal 17 al 20 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa giornata;
- e 3 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 17 al 20 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 1° al 20 settembre.

3. Capriolo:
- 1 maschio dal 1° al 4 settembre, oppure 1 femmina non allattante dal 1° al 17 settembre.

4. Cinghiale:
- Numero di capi illimitato dal 1° al 20 settembre.

5. Marmotta
- 2 marmotte dal 1° al 3 settembre.

b) Caccia bassa:

1. Lepre (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 21, 28 ottobre e 4 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 21, 28 ottobre e 4, 11, 18, 25, 30 novembre.

2. Fagiano di monte maschio:
- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili dal 16 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla domenica e sabato 17 novembre.

3. Pernice bianca:
- 2 pernici bianche, cacciabili dal 16 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla domenica e sabato 17 novembre.[14]

[2]Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al capoverso 1, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Divieti speciali

Art. 43[15] Al cacciatore è vietata l'uccisione:

a) Caccia alta:
- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;
- delle femmine di cervo marcate con collare o con marchi auricolari;[16]

b) Caccia bassa:
- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una pernice bianca, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;
- della femmina di fagiano di monte;
- di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;
- del fagiano di monte in pianta;
- di più di un capo di pernice bianca al giorno.

Zone aperte alla caccia

Art. 44[17] [1]Zone di caccia:

a) Caccia alta:

1. Camoscio: [18]

A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno e Vallemaggia.

B) Nel distretto di Lugano dal 1° al 6 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

C) Nelle bandite cantonali N. 6 Gambarogno e N. 7 Gridone-Corona dei Pinci, la caccia è permessa dal 1° al 6 settembre.

2. Cervo:

A) Nel distretto di Leventina. Inoltre:

1. nella bandita Nante-Alpe di Ravina N. 45 (1251-1252), ad eccezione della caccia al maschio aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno della seguente zona: sponda destra del fiume Ticino al di sotto della strada che da Giof conduce a Nante passando per Montagna (1426) e Roncascio, proseguendo poi fino a Culiscio dove incontra la funivia Airolo-Pesciüm; [19]
2. nella bandita riale Riascio Vallone di Freggio n. 42 (1252), ad eccezione della caccia al maschio aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno della seguente zona: dalla confluenza del riale Riascio con il fiume Ticino a sud-est di Varenzo, risale il riale medesimo fino al sentiero proveniente dalle Cascine di Quinto. Segue quest'ultimo fino a Cassin di Catto, da qui sale il sentiero segnalato direzione Predelp passando per la zona denominata Boscaioü fino al p. 1720 e prosegue poi lungo il sentiero basso in direzione Cassinella fino alla confluenza con il Vallone di Freggio. Segue quest'ultimo fino alla confluenza con il fiume Ticino e ritorna quindi al punto di partenza;
3. nella bandita Motto Crostel-Pizzo Erra n. 39 (1253-1273), ad eccezione della caccia al maschio aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno delle seguenti zone:

a) partendo dal Motto Crostel in linea retta fino al termine intercomunale Rossura-Calonico-Anzonico, segue poi il confine comunale di Rossura-Calonico fino a raggiungere il sentiero, confine inferiore della bandita; segue questo sentiero fino a raggiungere il riale Ri Scuro, segue il Ri Scuro e il confine della bandita fino al punto di partenza, Motto Crostel;

b) partendo dal bivio di Buiett sale in linea retta seguendo il bordo settentrionale del bosco fino alla strada Grasso Vecchio-Tre Croci. Segue la strada forestale in direzione Alpe dei Piai sino ad intersecare la linea retta che scende dal p. 2366. Segue questa linea sino al punto 2366 quindi la cresta fino al Pizzo Erra e il confine della bandita fino al punto di partenza (Buiett);

4. nella bandita Matro n. 38 (1273), ad eccezione della caccia al maschio aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno della seguente zona: dal ponte sulla strada cantonale sul Ri Tedro, risale quest'ultimo fino all'incrocio con la strada a nord di Diganengo (p. 960). Segue la strada in direzione Bitanengo fino a Bidré, da dove prende il sentiero della strada alta in direzione di Sobrio fino ad incontrare il Ri Dragone. Scende per questo fino al p. 911 e si innesta sul sentiero (cartello indicatore) che, passando per Pastoretto, scende a Bodio. Segue la strada cantonale fino al punto di partenza;
5. nella bandita Alpe Vinei-Alpe Fieud n. 46 (1251), limitatamente alle femmine e ai cerbiatti, all'interno della seguente zona: dalla confluenza del riale Foss nel fiume Ticino, risale il riale fino ad incontrare la strada nazionale del Gottardo in zona Motto di Dentro (1628). Segue la strada fino alla curva panoramica (1793) e da qui il sentiero per 200 metri in direzione Pian Larescio fino ad incontrare il vallone che scende verso Fontana. Segue il vallone fino alla confluenza con il Ticino e lo stesso fino al punto di partenza;
6. nella bandita Cristallina N. 47 (1251), limitatamente alle femmine e ai cerbiatti, all'interno della seguente zona: dallo sbocco nel Ticino del Ri di Cristallina, a Ossasco, segue il riale fino al ponte sulla strada che da Piano di Pescia porta all'Alpe Cristallina (1800). Segue la strada fino a Stabiello grande quindi il sentiero principale e poi la strada che passando per Folcra di mezzo raggiunge l'Alpe Valleggia. Scende quindi lungo la strada

fino a giungere alla linea dell'alta tensione che segue fino all'incrocio con il Ri di Valleggia (1740) e da qui il riale fino alla sua confluenza con il fiume Ticino che segue fino al punto di partenza. [20]

B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della zona di divieto di caccia N. 17 Buzza Biasca - Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa limitatamente alle femmine e ai cerbiatti il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 settembre). [21]

C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa limitatamente alle femmine e ai cerbiatti il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 settembre). [22]

D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della zona di divieto di caccia N. 16 Bolle e Piano di Magadino, la caccia è permessa limitatamente alle femmine e ai cerbiatti il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 settembre).
Inoltre: nella bandita N. 4 Isone dove la caccia è permessa nella zona: dall'incrocio dei fiumi Caneggio e Serdena in zona Caserma, risale quest'ultimo sino al punto 902. Qui segue il riale in direzione Monte Bar fino a incontrare la strada della val Serdena. Ridiscende quest'ultima sino in zona Paiardi, dove prende il sentiero (delimitato da un vecchio muro) che passando dietro ai Monti delle Sorti conduce a Muricce. Da qui il sentiero che porta all'Alpe di Zalto fino all'incrocio con il riale (ponte di legno) che scende dall'Alpe Crocc. Discende il riale fino al fiume Vedeggio in zona Lodra e risale poi il fiume Vedeggio fino al punto di partenza. [23]

E) Nel distretto di Locarno. Inoltre:
1. nella bandita N. 9 Pizzo Vogorno-Alpe Bardughè, dove la caccia è aperta, limitatamente alle femmine e ai cerbiatti, all'interno del seguente confine: dalla confluenza del riale della val Carecchio con il fiume Verzasca a Lavertezzo, risale il riale della val Carecchio sino all'altezza di Carèch (1299), da dove in linea retta si congiunge allo spartiacque in sponda sinistra e prosegue passando per il punto 2145 sino al punto 2282. Da lì in linea retta scende sino alle sorgenti del riale della valle del Molino e segue quest'ultimo sino alla confluenza con il riale della val della Porta. Segue quest'ultimo riale sino allo sbocco nel bacino di accumulazione di Vogorno e costeggia infine la riva del lago e il fiume Verzasca fino al punto di partenza;
2. nella bandita N. 6 Gambarogno;
3. nella bandita n. 7 Gridone-Corona dei Pinci, dove la caccia è aperta limitatamente alle femmine e ai cerbiatti. [24]

F) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio. Inoltre:
1. nella bandita cantonale n. 2 Arosio-Agra, dove la caccia è aperta limitatamente alle femmine e ai cerbiatti;
2. nella bandita cantonale n. 3 Piandanazzo-Rompiago dove la caccia è permessa al disotto della strada forestale che dal tornante prima dell'Alpe di Rompiago, conduce in zona Tassera, poi fino a La Spessa (baita forestale) e infine al pto 1215 (inizio del sentiero per i Barchi di Scareglia).

G) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente al territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada. Inoltre: nella bandita cantonale N. 1.a Generoso-Bellavista, la caccia è aperta limitatamente alle femmine e ai cerbiatti all'interno del seguente confine: da Salorino si segue la strada che conduce al Monte Generoso fino al bivio per Cragno; si prosegue fino a Cragno (942) e quindi prende il sentiero per La Grassa e da qui la strada che conduce al bivio della strada-mulattiera che dalla Balduana porta a Dosso Bello. Si prosegue fino Dosso Bello e passando per Caviano si arriva a Obino. Da qui la strada cantonale che

passando per Castel S. Pietro raggiunge Salorino (punto di partenza). [25]

H) Nel distretto di Vallemaggia.

3. Capriolo: [26]

A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona e Vallemaggia.

In questi cinque distretti, al di sopra dei 1'000 mslm di quota la caccia è permessa limitatamente al maschio dal 1° al 2 settembre e alla femmina non allattante dal 1° all'8 settembre.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il 3, 4, 10, 11 e 17 settembre.

B) Nel distretto di Locarno.

In questo distretto, al di sopra dei 1'000 mslm di quota la caccia è permessa limitatamente al maschio dal 1° al 2 settembre e alla femmina non allattante dal 1° all'8 settembre.

Inoltre:

1. nella bandita Gridone-Corona dei Pinci N. 7 (1311-1312-1332) dal 1° al 6 settembre;
2. nella bandita N. 9 Pizzo Vogorno-Alpe Bardughè, dove è aperta la caccia al cervo;
3. nella bandita N. 6 Gambarogno.

C) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio. Inoltre: nella bandita cantonale N. 3 Piandanazzo-Rompiago dove è aperta la caccia al cervo.

In questo distretto è permessa la cattura di 1 maschio e 1 femmina non allattante per cacciatore.

D) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

In questo distretto è permessa la cattura di 1 maschio e 1 femmina non allattante per cacciatore.

4. Cinghiale: [27]

A) su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 settembre.

B) Nella bandita N. 2 Arosio-Agra; nella N. 3 Piandanazzo-Rompiago dove la caccia è permessa al disotto della strada forestale che dal tornante prima dell'Alpe di Rompiago, conduce in zona Tassera, poi fino a La Spessa (baita forestale) e infine al pto 1215 (inizio del sentiero per i Barchi di Scareglia); nella N. 4 Isone dove la caccia è permessa nella zona: dall'incrocio dei fiumi Caneggio e Serdena in zona Caserma, risale quest'ultimo sino al punto 902. Qui risale il riale in direzione Monte Bar fino a incontrare la strada della val Serdena. Ridiscende quest'ultima sino in zona Paiardi, dove prende il sentiero (delimitato da un vecchio muro) che passando dietro ai Monti delle Sorti conduce a Muricce. Da qui il sentiero che porta all'Alpe di Zalto fino all'incrocio con il riale (ponte di legno) che scende dall'Alpe Crocc. Discende il riale fino al fiume Vedeggio in zona Lodra e risale poi il fiume Vedeggio fino al punto di partenza; nella N. 6 Gambarogno; nella N. 7 Gridone-Corona dei Pinci. Inoltre nella N. 38 Matro (1273); nella N. 39 Motto Crostel-Pizzo Erra (1253-1273); nella N. 1.a Generoso-Bellavista dove la caccia è permessa nella stessa zona dove si può cacciare il cervo; nonché nella zona di divieto di caccia N. 1 Mendrisio-Chiasso dove la caccia è permessa all'interno dei seguenti confini: dalla rotonda presso il centro Breggia, segue la strada cantonale in direzione di Balerna fino al bivio che porta in direzione Castel San Pietro passando dalla zona denominata Gorla. Sempre seguendo la strada cantonale si prosegue fino al ponte di Castello. Segue quindi il fiume Breggia, fino alla confluenza con la valle Pidriolo. Si segue la valle sino alla strada cantonale (grotto Vanini), da qui la strada sterrata che sale in zona Ronco, fino a congiungersi con la strada forestale in zona Brughèe. Il confine segue quest'ultima passando dietro il demanio, fino alla cantonale in zona Lattecaldo. Si scende quindi lungo la cantonale fino a Morbio Superiore. In seguito sempre seguendo la strada cantonale in direzione di Morbio Inferiore, passando per la località denominata Lecco. Si continua seguendo la strada cantonale fino alla rotonda del centro commerciale Serfontana e da qui si raggiunge il punto di partenza (centro Breggia).

5. Marmotta: [28]
su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

b) caccia bassa:
- su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:
- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 200 m dalla riva e dai canneti. Inoltre la caccia è vietata nel raggio di 200 m dai barconi ancorati di fronte alla Bolla Rossa (709.050/113.050, Lago Verbano).

[2]La caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) non può essere esercitata entro un raggio di 200 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici.

Armi e munizioni

a) Armi utilizzabili

(LCC art. 18, cpv. 2)

Art. 45 Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato:

a) caccia alta:
fucile a palla giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;

b) caccia bassa e acquatica:
fucile a pallini, giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

b) Idoneità

Art. 46 [1]Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.

[2]Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l'arma.

c) Detenzione

Art. 47[29] [1]Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.

[2]Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all'art. 50.

d) Impiego

Art. 48[30] È vietato portare con sé nell'esercizio della caccia più di un'arma.

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Art. 49 Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
c) organizzare battute rumorose;
d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina e apparecchi per l'intensificazione della luce residua;
f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;
h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia

acquatica;

i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.

l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'200 mslm di quota. [31]

Veicoli a motore, ciclomotori

a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni

(LCC art. 20)

Art. 50[32] L'uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;

b) 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
3 Rodaglio/Legri;
4 Chironico/Barolgiasco;
5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì;
8 Personico/Diga Val d'Ambra;
9 Strada agricola N. 102 Gudo/Cadenazzo;
10 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
11 Brione/Val Resa (località Resa);
12 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
13 Monte Brè/Miranda;
14 Palagnedra-Bordei;
15 Brissago: fino agli abitati delle frazioni di Porta, Incella, Piodina;
16 Vergeletto/Zardin;
17 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö;
18 Cavergno/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
19 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
20 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
21 Fontanelle/Borla/Canedo;
22 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
23 Villa Luganese/Monti di Creda;
24 Cadro/grotto Alpe Vallà;
25 Lugano - Bré paese;
26 Novaggio - Alpe Paz;
27 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);

c) nelle zone del piano l'utilizzo dei veicoli a motore e dei ciclomotori è consentito fino a un massimo di 50 m dalle strade cantonali.

b) Posteggio

Art. 51 [1]Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m. dal ciglio stradale a eccezione dei tratti All'Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno dove il parcheggio è permesso unicamente a:

- All'Acqua, Alpe di Cruina e Nufenen;
- Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
- Campra, Pian Segno e Lucomagno.

[2]I posteggi sono segnalati da appositi cartelli.

Disturbi
(LCC art. 24)

Art. 52 [1]L'impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e nel relativo regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada. [33]
[2]Durante tutto l'anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

a) usare i mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina;
b) posare lecche saline;
c) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;
d) foraggiare la selvaggina;
e) usare narcotici o sostanze simili. [34]

Divieti vari

Art. 53[35] È vietato:

a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
d) effettuare tiri a distanze superiori ai 300 metri;
e) l'uso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54;
f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua per l'osservazione della selvaggina dal 29 agosto al 20 settembre e dal 10 novembre al 31 gennaio.

Recupero della cacciagione

Art. 54 [1]Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore sulle strade non elencate agli art. 50 e 51.
[2]Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.
[3]L'utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell'arco della medesima giornata.

Capitolo IV
Polizia della caccia

Carnivori
(LCC art. 28)

Art. 55 [1]L'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.
[2]La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.
[3]L'autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell'anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5

anni.

Tassidermia

a) Autorizzazione

(LCC art. 29)

Art. 56 L'autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:

a) le generalità del richiedente;
b) l'ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

b) Registro e marcatura

Art. 57 [1]È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

[2]L'Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l'esatta marcatura.

[3]A tal fine può procedere all'ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

c) Animali protetti

Art. 58 [1]Per l'imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all'art. 5 dell'Ordinanza federale sulla caccia.

[2]L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

Selvaggina perita

(LCC art. 30)

Art. 59 [1]In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall'ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell'anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l'animale dev'essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

[2]L'eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all'Ufficio della caccia e della pesca.

Capitolo V
Danni causati dalla selvaggina

Prevenzione danni

(LCC art. 34)

a) Autodifesa

Art. 60 [1]I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all'Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:

a) volpi,
b) faine,
c) tassi,
d) piccioni domestici inselvatichiti,
e) tortore dal collare,
f) cornacchie grigie e nere,
g) corvi imperiali,
h) merli,
i) stornelli,
l) passeri mattugi e domestici.

b) Capi viziosi

[2]L'Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l'autorizzazione per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti.

Fanno eccezione le specie protette elencate all'art. 10 OCP.

Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili

[3]L'Ufficio della caccia e della pesca può accordare l'autorizzazione per l'uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.

d) Procedura

Art. 61 [1]La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
b) recinzioni con corrente elettrica;
c) protezione individuale di piante o arbusti;
d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

[2]Il permesso può essere concesso a chi:

a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Sussidi per l'acquisto di materiale protettivo

a) Oggetto

(LCC art. 34)

Art. 62[36] [1]Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

[2]Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

[3]Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.--, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.-- al metro lineare (ml).

[4]Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa.

[5]L'opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

[6]L'inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

b) Procedura

Art. 63 [1]La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all'Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell'inizio dei lavori.

[2]L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

[3]I sussidi sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.-- dalla Divisione.

[4]Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Risarcimento danni

Colture forestali

(LCC art. 35)

Art. 64 [1]Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante

dalla gestione del bosco.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.--.
3Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

b) Colture agricole e animali da reddito

Art. 65 1Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.--.[37]
3Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

c) Colture viticole

Art. 65a[38] 1Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
2Il risarcimento corrisponde a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).
3Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

d) Procedura[39]

Art. 66 1Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all'Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.[40]
2L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.[41]
3I risarcimenti sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.-- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.
4Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Capitolo VI
Norme penali

(LCC art. 41)

Art. 67 Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall'Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

Capitolo VII
Norme transitorie

Tassidermia

Art. 68 Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo VIII
Norme finali

Entrata in vigore

Art. 69 [1]Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.
[2]Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005.

Pubblicato nel BU **2006**, 263.

Allegato
al regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006
Bandite di caccia 2006/2011
Per il periodo di cinque anni dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2011 - FU n. 50/2006, 4209.
N.B. il testo completo può essere richiesto all'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità a Bellinzona (tel. 091/814.30.10).

---

[1] Lett. modificata dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
[2] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[3] Art. modificato dal R 6.7.2010; in vigore dal 31.8.2010 - BU 2010, 263.
[4] Lett. modificata dal R 6.7.2010; in vigore dal 31.8.2010 - BU 2010, 263.
[5] Art. modificato dal R 8.7.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 321; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473.
[6] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedente modifica: BU 2011, 432.
[7] Cpv. modificato dal R 6.7.2010; in vigore dal 31.8.2010 - BU 2010, 263.
[8] Cpv. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.
[9] Nota marginale modificata dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
[10] Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
[11] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[12] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[13] Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008, 473.
[14] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[15] Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473; precedente modifica: BU 2007, 521.
[16] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432.

[17] Art. modificato dal R 8.7.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 321; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473.
[18] Cifra modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[19] Cifra modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedente modifica: BU 2011, 432.
[20] Cifra modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedente modifica: BU 2011, 432.
[21] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedente modifica: BU 2011, 432.
[22] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[23] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[24] Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedente modifica: BU 2011, 432.
[25] Lett. modificata dal R 6.7.2010; in vigore dal 31.8.2010 - BU 2010, 263.
[26] Cifra modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[27] Cifra modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[28] Cifra reintrodotta dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432.
[29] Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
[30] Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.
[31] Lett. introdotta dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[32] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473.
[33] Cpv. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
[34] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
[35] Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009, 321.
[36] Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.
[37] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
[38] Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
[39] Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
[40] Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
[41] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.